



PROCESSO TELEMATICO

Lo stato dell'arte della normativa e le regole generali

TUTTO INIZIA DODICI ANNI FA....

art. 4 del d.p.r. 123/2001

Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento



IL PUNTO DI ARRIVO, PER ORA... L'ART. 16 BIS DEL D.L. 179/12

- nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale il deposito telematico sarà obbligatorio per le parti precedentemente costituite (e per i soggetti nominati o delegati dall'Autorità Giudiziaria);
- Nei processi esecutivi l'obbligo di deposito telematico riguarderà gli atti successivi a quello con cui inizia l'esecuzione



- Il procedimento monitorio sarà solo telematico, con esclusione della fase di opposizione (per la quale si applicherà il regime dei procedimenti civili contenziosi)
- per i procedimenti non espressamente contemplati dal d.l. 179/12 permarrà la possibilità di deposito telematico con valore legale nei Tribunali espressamente autorizzati con provvedimento DGSIA



- negli uffici giudiziari diversi dai Tribunali (es. Corte d'Appello, Uffici del Giudice di Pace) i depositi diverranno obbligatori solo a seguito di appositi decreti ministeriali che accertino la funzionalità dei sistemi di comunicazione (in ogni caso ciò avverrà successivamente al 30 giugno 2014)



E IL PROCESSO DEL LAVORO ?

il d.l. 179/12 non lo disciplina espressamente



dovrebbe quindi applicarsi il comma I del decreto (che fa riferimento a tutti i procedimenti civili contenziosi)



quindi gli atti introduttivi saranno esclusi dall'obbligo di deposito telematico



LE NORME DI MAGGIOR RILIEVO

- d.l. 29 dicembre 2009 n. 193 (conv. in legge 24/2010)
- d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, recante le regole tecniche per il processo telematico
- provvedimento 18 luglio 2011 della D.G.S.I.A. recante le specifiche tecniche previste dall'art. 34 d.m. 44/2011
- art. 16 bis d.l. 179/12 (conv. in legge n. 221/12)
- ovviamente il codice di procedura civile



ULTERIORE NORMATIVA RILEVANTE

- decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) + d.p.c.m. 22 febbraio '13 (regole tecniche firma digitale)
- d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (regolamento utilizzo della PEC)
- legge 21 gennaio 1994 n. 53
- Legge fallimentare + d. lgs. 196/03 (cod. privacy)



L'ATTO TELEMATICO

Ai sensi dell'art. 11 d.m. 44/2011 e dell'art. 12
provvedimento D.G.S.I.A. 18 luglio '11



- è in formato PDF
- è privo di elementi attivi
- è sottoscritto con firma digitale



I DOCUMENTI

Ai sensi dell'art. 12 d.m. 44/2011 e dell'art. 13
provvedimento DGSIA 18 luglio '11




- possono essere di vario formato (es. .pdf, .jpg, .tiff);
- è ammesso l'utilizzo di formati compressi (es. .zip, .rar)
- devono essere privi di elementi attivi



FIRMA DIGITALE

CAD E D.P.C.M. 22 FEBBRAIO '13



FIRMA DIGITALE

(CAD E D.P.C.M. 22 FEBBRAIO '13)

Dal 30 giugno 2014 gli atti del processo potranno essere sottoscritti utilizzando solo la firma digitale (le altre tipologie di firma non sono ammesse dalla normativa tecnica)



FIRMA DIGITALE

- Occorre verificare la costante validità del certificato di firma
- L'art. 24 CAD impone infatti che la generazione della firma avvenga tramite certificato che non risulti scaduto, sospeso o revocato
- L'art. 21, III comma, CAD prevede che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.



Cosa succede se dimentico di rinnovare il certificato di firma?

Ora ci aiuta l'art. 62 d.p.c.m. 22 febbraio '13



le firme digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato



FIRMA DIGITALE

- È possibile disporre di più di un certificato di firma digitale Sarà anzi opportuno in modo da evitare che eventuali malfunzionamenti impediscano di sottoscrivere l'atto
- È necessaria la massima cura nella conservazione dei certificati di firma; L'art. 21, II comma, CAD dispone infatti che l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria



LA PROCURA ALLE LITI

Dopo la riforma dell'art. 83 c.p.c. sono ipotizzabili due diverse modalità di rilascio della procura alle liti



su supporto informatico



su supporto cartaceo (analogico)



LA PROCURA ALLE LITI SU SUPPORTO INFORMATICO

PUO' ESSERE RILASCIATA:

- 1) con autonomo atto pubblico o scrittura privata autenticata
- 2) con scrittura privata autenticata dal difensore



sottoscritta con firma digitale della parte e autenticata dal
difensore sempre con firma digitale



LA PROCURA ALLE LITI ANALOGICA

Rilascio su supporto cartaceo



conversione del supporto cartaceo in digitale tramite
scannerizzazione



creazione di un file .pdf che va sottoscritto digitalmente

AVVERTENZE:

- ❑ la sottoscrizione con firma digitale è finalizzata all'autentica della copia digitale non all'autentica della sottoscrizione
- ❑ il Giudice potrebbe chiedere l'esibizione dell'originale



IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEL PROCESSO

- art. 13, I comma, d.m. 44/2011: gli atti e documenti possono essere trasmessi solo utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici
- art. 13, II comma, d.m. 44/2011: il deposito si considera effettuato nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)



IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEL PROCESSO

- La RdAC attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente (art. 13, comma III d.m. 44/2011)
- Quando la RdAC è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale successivo (art. 13, comma III d.m. 44/2011)
- La dimensione massima della busta informatica (contenente atto e documenti) non può eccedere i 30 MB; se si eccede tale dimensione l'atto viene rifiutato (art. 13, VIII comma, d.m. 44/2011)



ESEMPIO DI RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/07/2013 alle ore 17:32:33 (+0200) il messaggio

"DEPOSITO ****_***_Memoria_*****_12-7-13" proveniente da
["giuseppe.vitrani@legalmail.it"](mailto:giuseppe.vitrani@legalmail.it)

ed indirizzato a "tribunale.torino@civile.ptel.giustiziacert.it"

e' stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio:

697889083.79892488.1373643150006vliaspec03@legalmail.it

In questo caso il deposito si considera effettuato il giorno successivo, trattandosi di atto trasmesso dopo le ore 14,00



LE NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA

- l'art. 16 quater del d.l. 179/12 ha introdotto l'art. 3 bis nella legge n. 53/1994
- viene così introdotta la possibilità per l'avvocato di procedere alla notificazione di atti giudiziari con modalità telematica, a mezzo PEC
- Occorre utilizzare un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, come previsto dall'art. 16 ter d.l. 179/12 (es. Registro Imprese, INI-PEC)



LE NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA

Il perfezionamento della notifica avviene:

- per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6 d.p.r. 68/05
- per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (completa) prevista dall'art. 6 d.p.r. 68/05



LE COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA

Le innovazioni apportate dalla legge n. 221/12

- Il nuovo art. 45 disp. att. c.p.c.: obbligo di allegare al biglietto di cancelleria il testo integrale del provvedimento
- obbligo di effettuare le comunicazioni di Cancelleria esclusivamente a mezzo P.E.C.
- la comunicazione che contiene dati sensibili: è effettuata solo per estratto con pubblicazione integrale su sito internet individuato dall'amministrazione



LE COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA

art. 16 d.m. 44/2001



mancata consegna di una comunicazione



viene pubblicato un avviso di avvenuta
comunicazione in Cancelleria



Dove?

Sul portale dei servizi telematici



LE COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA

Impossibilità di effettuare la comunicazione per
via telematica

- se per causa imputabile al destinatario (es. mancata comunicazione dell'indirizzo PEC) si provvede al deposito in Cancelleria
- se per causa non imputabile al destinatario si applicano gli art. 136, terzo comma, e 137 e seguenti c.p.c.

